



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere (relatore)
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario
dott.ssa Iole Genua	Referendario

nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024, ha assunto la seguente

#### DELIBERAZIONE

**nei confronti del Comune di NEMBRO (BG) sull'istanza di parere  
ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175,  
come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118**

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e s.m.i.;

VISTO il d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

VISTO l'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118;

VISTA la richiesta del Comune di Nembro pervenuta a mezzo pec in data 10

gennaio 2024 registrata al protocollo generale C.d.c. n. 314 e al protocollo pareri TUSP n. 3/2024 con la quale con la quale è stata trasmessa la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 14 novembre 2023;

VISTA la nota del magistrato istruttore, con la quale è stata chiesta la fissazione della camera di consiglio per la trattazione collegiale della questione entro il termine di sessanta giorni previsto dalla legge;

VISTA l'ordinanza n. 41 del 2 febbraio 2024 con la quale la Presidente della Sezione ha disposto la trattazione nell'odierna adunanza;

Udito il relatore, dott. ssa Maura Carta

### **PREMESSO**

Con nota del 5 gennaio 2024 il Responsabile di Settore del Comune di Nembro, 11.616 abitanti al 31 dicembre 2021, ha trasmesso alla Sezione la deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 14 novembre 2023 avente ad oggetto "ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONE SOCIETARIA MEDIANTE APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN RELAZIONE ALL'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE COME DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL G.A.L. DEI COLLI DI BERGAMO E DEL CANTO ALTO SCARL IN DATA 26.10.2023 E CONTESTUALE APPROVAZIONE STATUTO CONTENENTE LE NORME DI FUNZIONAMENTO".

Più in dettaglio, l'ente ha deliberato

*" Di acquisire una partecipazione societaria nel GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto SCARL, (ora G.A.L. "delle Colline Bergamasche" S.C.A.R.L) mediante approvazione e sottoscrizione di quote, in relazione all'aumento di capitale sociale deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 26/10/2023 pari a euro 350,00.- cioè pari all'1,60.- % del capitale sociale, come da tabella quote soci approvata dall'assemblea straordinaria sopra citata, pervenuta in data 27.10.2023, prot. 20689..".*

La deliberazione richiama nel preambolo le caratteristiche del GAL, i regolamenti comunitari nn. 1303 e 1305 del 2013, il programma di Sviluppo rurale della Regione Lombardia 2014-2020 e formula sintetiche considerazioni sui vantaggi legati

all'offerta di sottoscrizione di quote di partecipazione dell'aumento di capitale Sociale deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 26/10/2023 GAL dei Colli di Bergamo e del Canto Alto S.C.A.R.L., lo Statuto del G.A.L. delle Colline Bergamasche S.C.A.R.L.

Con la delibera è stato trasmesso il parere dell'Organo di revisione del 9 novembre 2023, lo Statuto e l'elenco soci.

\*

## CONSIDERATO IN DIRITTO

### 1. Il controllo della Corte dei Conti previsto dall'art. 5 del T.U.S.P.

La presente deliberazione ha per oggetto un "*parere*" ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016, come modificato dalla l. n. 118/2022, che ha attribuito alla Corte dei conti una "*peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti*" nei confronti dell'atto deliberativo di costituzione/acquisizione di società (cfr. C. Conti, deliberazioni n. 16/SSRRCO/2022/QMIG e n. 19/SSRRCO/QMIG/2022).

La rivisitata funzione assegnata alla Corte dei conti è stata oggetto di esame, in sede nomofilattica, da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo che ne hanno individuato la *ratio* nell'esigenza di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta amministrativa di costituire un nuovo soggetto societario o di acquisire la partecipazione in una società già esistente "*in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili*" (cfr. cit. delib. 16/QMIG/2022; Sezione Controllo Lombardia n.195/2022/PASP).

L'art. 5 del d. lgs. n. 175/2016 dispone, nei primi due commi, gli oneri di motivazione analitica gravanti sulla Pubblica Amministrazione che decida di costituire o acquisire una partecipazione. Sulla tipologia e contenuti della motivazione e sul perimetro delle valutazioni della Corte dei Conti si fa integrale riferimento alle ridette deliberazioni.

\*

## ***2. La riconducibilità o meno dei GAL agli atti sottoposti al controllo di cui all'art. 5 del TUSP.***

In via preliminare rispetto all'esame nel merito, va scrutinata la questione della riconducibilità o meno dell'atto deliberativo in esame tra quelli da sottoporre a controllo nelle forme dell'art. 5 del T.U.S.P.

Si tratta, cioè di stabilire se la costituzione o la partecipazione nei GAL rientri o meno nel regime derogatorio di cui al comma 1 dell'art. 5 TUSP laddove esclude il controllo nei *"casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative"*.

Questa Sezione, si è già orientata nel senso della riconducibilità di tali atti tra quelli sottoposti al controllo in argomento, sempre che i GAL siano costituiti in forma societaria.

Le ragioni sottese a tale conclusione sono state diffusamente esaminate con le deliberazioni n. 295/2023 e n. 323/2023 alle quali si fa integrale richiamo.

Pertanto, la vicenda societaria autorizzata con la deliberazione consiliare deve trovare attuazione in conformità alle procedure e controlli ordinari previsti nel testo novellato dell'art. 5 del T.U.S.P..

\*

## ***3. Le verifiche della Sezione Regionale di Controllo.***

Tanto premesso in merito all'inquadramento giuridico dell'operazione di costituzione di GAL in forma societaria, questa Sezione ritiene, nel caso di specie, di non poter rendere il parere ex art. 5, commi 3 e 4, T.U.S.P. in quanto, con atto in data 29 novembre 2023 - ben prima dell'invio via pec della deliberazione consiliare avvenuto in data 10 gennaio 2024 - l'Ente ha proceduto alla sottoscrizione dell'atto costitutivo del G.A.L. delle Colline Bergamasche S.c.r.l. e a versare l'importo di 350,00 per l'acquisto della quota di partecipazione.

Nel dettaglio, a seguito di successive autonome verifiche condotte dalla Sezione sul portale Telemaco-Infocamere, è emerso che l'acquisto della partecipazione societaria G.A.L. Colli di Bergamo e del Canto Alto s.c.r.a.l. da parte del Comune

di Nembro è stato depositato nel Registro delle imprese il 13 dicembre 2023, data dalla quale il Comune, ai sensi dell'art. 2470, commi 1 e 2 del c.c., è legittimato all'esercizio dei diritti sociali nell'ambito endo-societario, ed in particolare, all'esercizio del potere di voto in assemblea (cfr. Tribunale Milano, Sez. spec. in materia di imprese, 26/01/2022, n. 611).

Al riguardo si deve osservare che l'art. 5 comma 3 del T.U.S.P. prevede che solo qualora la Corte non si pronunci entro il termine di sessanta giorni dall'invio della deliberazione *“l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo”*.

Come osservato dalle Sezioni riunite in sede di controllo *“L'esercizio dell'autonomia contrattuale da parte di un soggetto pubblico attraverso il diritto societario, sia in fase di creazione di un nuovo soggetto di diritto sia in sede di acquisizione di una partecipazione in un'entità già esistente, è un processo che si articola in due fasi: la prima ha carattere pubblicistico ed è finalizzata a pervenire alla determinazione della volontà dell'ente di acquisire la veste di socio in uno dei tipi societari, tra quelli ammessi dal TUSP; la seconda, avente rilevanza privatistica, è volta a tradurre in attuazione la determinazione amministrativamente assunta, attraverso gli strumenti del diritto societario (quali l'atto costitutivo e lo statuto, il contratto di acquisto della partecipazione in via diretta o mediante aumento di capitale). .... La funzione attribuita alla Corte dei conti dalla novella legislativa si colloca proprio nel passaggio tra le due fasi, con il chiaro intento di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'Amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato”* (così Sez. Riunite cit. n. 16/SSRRCO/2022/QMIG; Sezione Controllo Toscana n. 207/2023).

Alla luce di tali richiami normativi e giurisprudenziali la costituzione della società ovvero il perfezionamento dell'acquisto della partecipazione, intervenuti in pendenza del termine di sessanta giorni (prescritto dalla legge per il controllo in argomento) o, come nel caso in esame, ancor prima dell'invio della deliberazione stessa a questa Corte, rende *inutiliter data* la valutazione della Sezione.

L'invio alla Corte dei conti di un provvedimento perfezionato e già eseguito non è in linea con l'iter procedurale espressamente delineato dall'art. 5 T.U.S.P., in

quanto preclude l'esercizio della funzione di controllo sull'atto consiliare da parte della magistratura contabile (cfr. ex plurimis Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 18/SSRRCO/PASP/2023).

La Sezione si riserva, pertanto, eventuali considerazioni in ordine a detta operazione in sede di esercizio delle diverse funzioni di controllo attribuite dall'ordinamento ai sensi dell'art. 20 Tusp, nonché degli artt. 1, c.166, l. 205/2006 e 148 bis d.lgs. 267/2000 (cfr. 18/SSRRCO/PASP/2023; 16/SSRRCO/2022/QMIG).

Tanto premesso, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia

### **PQM**

dichiara il non luogo a provvedere ex art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 in ordine alla deliberazione del consiglio comunale n. 39/2023 del comune di Nembro (Bg), trasmessa, in violazione dell'art. 5, comma 3 TUSP, dopo il perfezionamento dell'operazione societaria.

### **DISPONE**

la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo pec, al Sindaco del Comune di Nembro (Bg) perché informi l'assemblea.

### **ORDINA**

al Comune di Nembro di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, c. 4, d.lgs. 175/2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deliberato nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024.

Il Magistrato Estensore  
(Maura Carta)

Il Presidente  
(Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il  
12 febbraio 2024  
Il funzionario preposto  
(Susanna De Bernardis)